## REGOLAMENTO (CEE) N. 2386/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1993

di non dare seguito alle offerte presentate per la novantottesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 8;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (4), è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2317/93 (6);

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 85/89, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevuto è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 11, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la novantottesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazione e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Non è dato seguito alla novantottesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (²) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (\*) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59. (\*) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 209 del 20. 8. 1993, pag. 14.